

MODULARJO
DIPLOMA 11

11.11.2005

MOD. 4/L



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Rel. Parl.
N. D 5073

Roma, 16 NOV. 2005

- On. Antonio RUSCONI
CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

OGGETTO: Interrogazione n. 4-15792

La S.V. On.le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

L'autorizzazione al soggiorno di cui all'articolo 31, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione è rilasciata dal Tribunale per i Minori "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano" e riguarda il familiare di quest'ultimo, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga ad altre disposizioni.

Si tratta di un permesso di carattere eccezionale, legato alle condizioni di salute del minore, e pertanto non è finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa da parte dei genitori.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

. 2 .

Si ricorda che sulla questione si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione che ha evidenziato come detta autorizzazione non possa essere correlata a situazioni di normalità o stabilità (quale, ad esempio, la frequenza scolastica del minore).

Dal momento che tale autorizzazione è relativa alle condizioni di salute del minore, appare del tutto coerente la scelta regolamentare di concedere ai genitori autorizzati a soggiornare in relazione a tali condizioni un permesso di soggiorno per cure mediche.

L'impossibilità di esercitare, con il suddetto titolo, attività lavorativa è conseguenza dell'eccezionalità dell'autorizzazione, che non è finalizzata allo stabile inserimento del genitore, consentendogli unicamente di permanere in Italia per un tempo determinato e per le finalità di cura proprie del figlio.

Appaiono pertanto evidenti le differenze rispetto alla condizione dei titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, volto invece a garantire uno stabile inserimento del nucleo familiare in Italia. È inoltre principio generale del nostro ordinamento, in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, che solamente i permessi di soggiorno per i quali è espressamente previsto consentano l'esercizio di attività lavorativa.

Accogliendo l'interpretazione proposta dalla S.V. On.le, verrebbe, fra l'altro, vanificato il sistema degli ingressi in Italia per motivi di lavoro, basato su un rigoroso sistema di individuazione delle quote degli stranieri da ammettere annualmente per tali ragioni, anche per lavori da svolgere a tempo determinato.

MODULARIO
INTERNO-M

MOD. 4UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

. 3 .

Riguardo al problema dell'assistenza sanitaria, il Ministero della Salute comunica che il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario nazionale dipende dalla motivazione indicata sul permesso di soggiorno che deve essere ricondotta ad uno dei motivi indicati nell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e nell'articolo 42 del D.P.R. n. 394 del 1999.

Di conseguenza, la citata iscrizione obbligatoria non può avvenire in presenza di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato al genitore che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 31, comma 3 del ricordato decreto legislativo n. 286. Tale fattispecie, infatti, si riferisce esclusivamente al minore e riguarda la presenza di un familiare genericamente indicato, e non necessariamente i genitori. Inoltre, tale permesso non presenta le caratteristiche di un motivo familiare in base al quale consegue il diritto all'assistenza sanitaria del genitore straniero.

Nella fattispecie, il genitore riceve uno specifico visto d'ingresso in Italia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ha una durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico, ed è rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate per il minore.

Si fa presente, infine, che il minore gode di tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lett. B) del Testo Unico, mentre al genitore, al sensi del predetto comma, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed

MODULARIO
DIPEND. 14

MOD. 4UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

.4.

Infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

G. D'Alia